

UFFICIO PER IL PROCESSO E PRATICA FORENSE, IL CNF FA CHIAREZZA SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA. PARERE N. 16/2025

Data pubblicazione: 03/06/2025

Autore: Admin

Contenuto

IL QUESITO DEL COA DI LECCO

Con una richiesta formale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ha sollevato due importanti quesiti i al Consiglio Nazionale Forense (CNF), concernenti il regime applicabile ai praticanti avvocati che abbiano prestato servizio in qualità di **funzionari addetti all'Ufficio per il Processo**. In particolare:

- Tale attività può essere equiparata allo svolgimento del tirocinio formativo** previsto dall'art. 73 del D.L. n. 69/2013, ai fini della frequenza ai corsi di formazione ex D.M. 9 febbraio 2018, n. 17?
- Il praticante iscritto al Registro il 7 febbraio 2025**, che ha lavorato in modo continuativo come funzionario dell'Ufficio per il Processo dal 25 febbraio 2022 al 25 settembre 2024 (2 anni e 7 mesi), ottenendo così il riconoscimento di **un anno di pratica forense** ai sensi del citato art. 73, **è comunque tenuto a frequentare il corso di formazione?** E, in caso affermativo, **per intero o solo per i 6 mesi residui?**

APPROFONDIMENTO

Tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013 e corsi ex D.M. 9 febbraio 2018, n. 17

Il tirocinio formativo previsto dall'art. 73 del D.L. n. 69/2013 consente ai laureati in giurisprudenza di svolgere un'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari, affiancando un magistrato per **18 mesi**. È un'opportunità di crescita professionale che consente di acquisire competenze utili

per l'accesso alla magistratura e alle altre professioni forensi. **Il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17** ha invece introdotto l'obbligo di **frequenza con profitto di corsi di formazione** per accedere all'esame di avvocato. Questi corsi hanno **durata minima di 18 mesi** e integrano il tirocinio professionale con una formazione teorico-pratica, strutturata e guidata da enti accreditati. **Entrambi i percorsi sono complementari**: il primo si svolge nel contesto giudiziario, il secondo in ambito formativo e associativo. Insieme, rappresentano **l'asse portante della preparazione post-laurea** per le carriere giuridiche.

LA RISPOSTA DEL CNF: NESSUNA DEROGA SULLA FORMAZIONE

Con **parere n. 16 del 13 marzo 2025**, il CNF ha fornito chiarimenti puntuali, richiamando anche i precedenti orientamenti inviati ai COA con **circolare del 10 maggio 2022** e aggiornati con le **Linee guida del 4 giugno 2024**.

SÌ ALL'EQUIPARAZIONE TRA ATTIVITÀ PRESSO L'UFFICIO PER IL PROCESSO E LAVORO SUBORDINATO

Il praticante avvocato che presti servizio presso l'Ufficio per il Processo si trova in una **condizione del tutto equiparabile a quella del praticante che svolga attività di lavoro subordinato** ai sensi dell'art. 41, comma 4 della legge professionale forense. Questo significa che l'assunzione presso il Ministero della Giustizia **non comporta la sospensione del tirocinio** e non esonera dalle attività coesenziali ad esso.

NESSUNA DEROGA ALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE

Il **Decreto Ministeriale n. 17/2018**, all'art. 5, prevede che la frequenza del corso di formazione debba avvenire **in modalità compatibili con lo svolgimento del tirocinio**, ma tale previsione riguarda **esclusivamente la conciliazione con le attività forensi tradizionali**, come la frequentazione dello studio e delle udienze.- Ne deriva che **l'attività lavorativa svolta presso l'Ufficio per il Processo non può giustificare alcuna deroga** all'obbligo di frequenza del corso, né quanto al monte ore complessivo, né rispetto alle **50 ore massime consentite in modalità da remoto**.

IL CASO CONCRETO: CORSO OBBLIGATORIO PER L'INTERO PERIODO

Nel caso specifico oggetto del quesito - praticante iscritto nel 2025 con riconoscimento ex art. 73 per un periodo antecedente - il CNF è netto: **la frequenza al corso di formazione è comunque obbligatoria per tutti i 18 mesi**.

Il riconoscimento di un anno di tirocinio sulla base dell'attività ex art. 73 non implica, né giustifica, **una riduzione proporzionale del corso di formazione**. Si tratta, infatti, di **piani distinti**, che

rispondono a logiche e presupposti diversi: il primo riguarda l'esercizio pratico della professione, il secondo mira alla **formazione teorica e deontologica** del futuro avvocato.

CONCLUSIONI

Il CNF, con chiarezza e coerenza rispetto ai precedenti orientamenti, ribadisce il principio che **la formazione è un obbligo autonomo e inderogabile**, anche per chi abbia già maturato esperienza lavorativa presso l'Ufficio per il Processo.- Una scelta che punta a garantire **l'omogeneità qualitativa della formazione forense**, evitando che le esperienze professionali, pur rilevanti, vengano impropriamente sovrapposte a percorsi strutturati come quello del D.M. 17/2018.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.